



COMUNE DI CALCI
(Prov. di Pisa)

REGOLAMENTO
DEI
REFERENDUM

Approvato con delibera di CC n. 30 del 17.05.07

Modificato con delibera di CC n 5 del 14.02.12

ART. 1

Il Comune di Calci, al fine di realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli Organi Comunali, attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti le materie di esclusiva competenza comunale, prevede lo svolgimento di Referendum consultivi e propositivi.

ART. 2

Il Referendum è indetto:

- a) quando lo richiede il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta;
- b) quando lo richiedono tramite un Comitato Promotore il 10% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Calci al momento della richiesta. Le firme raccolte su appositi moduli contenenti la formulazione del quesito dovranno essere debitamente autenticate.

ART. 3

La costituzione del Comitato di cui al precedente articolo ed il deposito della proposta sono fatte presso l'Ufficio del Segretario Generale di Calci il quale dovrà procedere a verbalizzare la composizione del Comitato e ad autenticare l'originale modulo indicante il quesito e gli spazi sui quali dovranno essere raccolte le firme.

In questa stessa sede i Membri del Comitato Promotore designano il Presidente quale Legale Rappresentante.

ART. 4

Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 5

Il Referendum può essere richiesto su problemi e materie che interessano il Comune e di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale. La richiesta può essere fatta anche nell'ipotesi in cui siano già stati adottati provvedimenti deliberativi. Sono comunque escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) provvedimenti amministrativi vincolati da Leggi Regionali, Statali e Comunitarie;
- b) tributi e tariffe;
- c) materie già oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

ART. 6

La proposta di Referendum, che può articolarsi anche in più domande, deve contenere precise indicazioni e deve essere formulata in termini chiari in modo da permettere una risposta univoca da parte dei cittadini elettori.

ART. 7

Sull'ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, il Consiglio Comunale si esprime e decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione e sub lett. b) art. 2 ne da comunicazione al Presidente del Comitato Promotore il quale, a sua volta, deve notificare al Segretario Generale la data d'inizio della raccolta delle firme.

ART. 8

I moduli contenenti le firme devono essere vidimati anche cumulativamente in calce a ciascuna pagina in modo da comprovare che i sottoscrittori siano elettori del Comune di Calci.

La Commissione per i Referendum Comunali, appositamente costituita presso l'Ufficio Elettorale, controlla che le firme autenticate siano nel numero necessario richiesto per il Referendum proposto.

ART. 9

Il Consiglio Comunale elegge all'inizio del proprio mandato, la Commissione Consiliare per i Referendum composta da un rappresentante per ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale.

Della Commissione fa parte di diritto il Segretario Generale, ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato; si avvale, per i propri compiti, dell'Ufficio Elettorale, il cui responsabile svolge funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione controlla l'avvenuta autentica, nei modi di legge, del numero necessario delle firme.

La Commissione ha inoltre comito di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed esprimersi infine su eventuali reclami pervenuti entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione dei risultati relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

I seggi elettorali, nel numero di 3, ottenuti raggruppando la sezione 1 con la 2, la 3 con la 5 e la 4 con la 6, dei seggi elettorali previsti per le altre elezioni, saranno composti dal Presidente e tre scrutatori in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti ed eletti secondo le norme vigenti, e da un Segretario in possesso dei requisiti previsti dalla legge, scelto dal Presidente di Seggio e a cui spetta il compito di redigere il verbale e trasmetterlo al Presidente della Commissione per i Referendum.

ART. 10

I promotori hanno 2 (due) mesi di tempo per la raccolta delle firme ed il Sindaco deve porre all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale la proposta di Referendum di iniziativa popolare entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta autentica della validità delle firme raccolte, ai sensi del precedente articolo.

I Referendum devono svolgersi nei primi 4 (quattro) anni da ciascun rinnovo del Consiglio Comunale e, per non più di una sola volta per ogni anno.

Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

E' consentito l'abbinamento di più Referendum e, a tale scopo, è possibile lo spostamento dei termini per far coincidere la data. In caso di elezioni politiche o amministrative i Referendum non potranno essere consentiti fino a 3 (tre) mesi dopo la data fissata per dette consultazioni elettorali. Nel caso in cui la data del Referendum sia già stata fissata in precedenza, la Commissione Referendaria lo rinvierà ad altra data nel rispetto di quanto stabilito nel precedente comma.

Il Comitato Promotore può richiedere la caducazione del Referendum.

ART. 11

La deliberazione di convocazione dei comizi Referendari Comunali ed il manifesto di convocazione degli stessi devono essere inviati, per l'approvazione, al Prefetto della Provincia di Pisa.

ART. 12

Il manifesto recante la notizia della consultazione referendaria deve essere affisso non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione all'Albo Pretorio del Comune di Calci ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ART. 13

Per la disciplina della propaganda referendaria si eseguiranno le stesse modalità stabilite nelle normative nazionali per la propaganda elettorale.

ART. 14

Si dovrà procedere alla richiesta di autorizzazione al Prefetto per l'uso del materiale elettorale (cabine, tavoli, urne) destinato allo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nazionali e regionali.

ART. 15

La votazione si esprime sulle apposite schede con voto diretto libero e segreto, previa esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

I duplicati della tessera elettorale potranno essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale Comunale fino a due ore prima della chiusura definitiva delle operazioni di voto referendario.

Al termine delle operazioni di voto sarà predisposto apposito verbale e tutto il materiale, debitamente sigillato con il plico contenente le schede votate, sarà trasmesso entro 2 (due) ore a cura del Presidente del seggio al Presidente della Commissione Referendaria.

La Commissione Referendaria, appena ricevuti i plichi trasmessi dai seggi, inizierà, in seduta pubblica, lo spoglio dei voti. Al termine redigerà il verbale delle operazioni e dei risultati.

ART. 16

I risultati definitivi dovranno essere pubblicati entro 2 (due) giorni dallo svolgimento della votazione, mentre le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

ART. 17

Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta favorevole non siano inferiori alla metà più uno dei voti validamente espressi, diversamente è dichiarato respinto.

ART. 18

Qualunque sia l'esito il Sindaco è tenuto a proporre ai Consiglieri Comunali entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum nonché ad informare dell'esito stesso la popolazione con avvisi pubblici.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni a contrario, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 19

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

ART. 20

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.